

# MACCHINE, QUASI-MACCHINE E COMPONENTI DI SICUREZZA DIRETTIVA 2006/42/CE



## OBIETTIVI PRIMARI

- Libero commercio delle macchine e dei componenti di sicurezza nell'ambito della Comunità Europea
- Per il fabbricante garantire la commerciabilità dei propri prodotti nel rispetto delle leggi vigenti
- Garantire la sicurezza e la salute degli utilizzatori delle macchine

## DISCIPLINA GENERALE

La Direttiva 2006/42/CE (pubblicata in G.U.C.E. del 9 giugno 2006, n. 157), che abroga la precedente Direttiva 98/37/CE, è entrata in vigore il 29 giugno 2006; gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva anteriormente al 29 giugno 2008, informandone immediatamente la Commissione, e applicano le suddette disposizioni dal 29 dicembre 2009.

La nuova direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010, introduce nuove disposizioni in materia di sicurezza delle "macchine", inserendo nuovi standard di sicurezza e nuove procedure per la valutazione di conformità; inoltre viene rafforzata anche la sorveglianza dei mercati e definita una più rigorosa valutazione dei rischi legati alle "macchine" ed al loro utilizzo. Analogamente alla disciplina pregressa, risultano definiti alcuni principi generali finalizzati a garantire la sicurezza della "macchine": innanzitutto, un obbligo generale per gli Stati comunitari di adottare tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano essere immesse sul mercato e/o messe in servizio "unicamente" se conformi alla direttiva in questione e se tali da non pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone, nonché, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni. **A tal fine il fabbricante (o il suo mandatario), prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, dovrà:**

- accertare la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza/salute pubblica dettagliamene elencati nell'Allegato I;
- accertarsi che il fascicolo tecnico sia conforme al contenuto minimo in tal senso previsto all'Allegato VII, parte A;
- fornire tutte le informazioni necessarie (quali, per esempio, le istruzioni);
- espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità della macchina ai sensi dell'art. 12;
- redigere la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, accertandosi che la stessa accompagni la macchina;
- apporre la marcatura «CE» ai sensi dell'art. 16.

Ne consegue una presunzione di conformità alla nuova disciplina qualora la macchina risulti provvista della marcatura «CE» e venga accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità. Sotto questo profilo si consideri, peraltro, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per le macchine costruite conformemente a una norma armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Particolarmente importante risulta essere la **clausola di salvaguardia** prevista dall'art. 11 a favore degli Stati membri, circa la possibilità di vietare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio (oppure di limitare la libera circolazione) di una macchina pur provvista di marcatura CE (e accompagnata dalla relativa dichiarazione) ma, tuttavia, potenzialmente pericolosa per la destinazione o le prevedibili condizioni di utilizzo. Le macchine provviste di marcatura CE devono rispettare le prescrizioni della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010 e non possono essere dunque oggetto di limitazioni od ostacoli alla loro libera circolazione sul mercato europeo (ferma restando, ovviamente, la clausola di salvaguardia).

## CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE le **macchine** («insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata» ovvero insieme «al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento» ovvero «pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione», come «insiemi di macchine o di quasi-macchine che per raggiungere uno stesso risultato – rispetto a quelli precedentemente elencati – sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale» ovvero quale «insiemi di



parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta», le **attrezzature intercambiabili**, intese come un «dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dell'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile», i **componenti di sicurezza**, gli **accessori di sollevamento**, le **catene**, le **funi** e le **cinghie**, «progettate e costruite come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento», compresi anche i **dispositivi amovibili di trasmissione meccanica** «destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima», e le **«quasi-macchine»**, «insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata». Un aspetto senz'altro innovativo contenuto nella nuova disciplina è la modifica apportata alla Direttiva 95/16/CE circa la nozione di **«ascensore»** così da limitare meglio il campo di reciproca applicazione tra la direttiva medesima e quella in oggetto in materia di **«macchine»**.

## COME ADEGUARSI?

Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, vengono da noi assistiti nell'effettuazione di una **valutazione dei rischi** che stabilisca i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina, che deve essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati di tale valutazione dei rischi; inoltre vengono da noi verificati i contenuti dei **fascicoli tecnici** e dei **manuali d'istruzione**. Inoltre, se richiesto dalla procedura di certificazione, veniamo coinvolti per l'effettuazione di **misure** e **prove** sui prototipi in fase di prima commercializzazione ed assistiamo il costruttore durante le verifiche da parte dell'**Organismo notificato**. Per quanto riguarda la **procedura di certificazione** la Direttiva prevede sostanzialmente una classificazione delle macchine in due classi, indicando nell'**Allegato IV della Direttiva le macchine ritenute più pericolose**. In particolare, **per tutte le macchine non indicate nell'allegato IV** è sufficiente la procedura di valutazione della conformità con controllo interno della fabbricazione della macchina. Per le **macchine comprese nell'Allegato IV**, si hanno due possibilità:

- 1) se le **norme armonizzate coprono** tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il costruttore può scegliere la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina o una delle due procedure che richiedono l'intervento dell'Organismo notificato (cioè l'esame CE di tipo o la procedura di garanzia qualità totale);
- 2) se le **norme armonizzate non coprono** tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il costruttore può scegliere soltanto una delle due procedure che richiedono l'intervento dell'Organismo notificato (cioè l'esame CE di tipo o la procedura di garanzia qualità totale).

Per ogni macchina deve comunque essere realizzato il **fascicolo tecnico di costruzione**. Tale documento, o meglio raccolta di documenti, deve essere messo a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'esemplare a cui si riferisce. **Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio il fabbricante, o il suo mandatario nell'Unione Europea, deve attestare la conformità della macchina a quanto stabilito dalla Direttiva, ed infine apporre la marcatura CE.**

## A CHI RIVOLGERSI?

Adottare per la propria organizzazione le misure necessarie per costruire macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE **non è particolarmente difficoltoso** se ci si affida ad un buon servizio di consulenza: ELOIS Ingegneria è uno studio associato che offre i propri servizi mediante le competenze di ingegneri di diversa formazione, in modo da svolgere un'attività con **standard qualitativi elevati** e con **costi commisurati al servizio** grazie ad una efficiente organizzazione aziendale. Ricordiamo comunque che il servizio risulta essere estremamente impegnativo sul piano tecnico, pertanto vi sono comunque delle difficoltà legate alla complessità delle tematiche trattate.

## I SERVIZI DI ELOIS Ingegneria

ELOIS Ingegneria offre un **check up iniziale gratuito**: esso consiste in una visita presso la Vostra sede, durante la quale i nostri professionisti definiscono il quadro generale della Vostra situazione, individuando gli adeguamenti obbligatori per la direttiva. Sulla base del sopralluogo vengono offerti, con la **consulenza alla progettazione della macchina**, i seguenti servizi:

- Valutazione dei rischi, Redazione del Fascicolo Tecnico e del Manuale di uso e manutenzione
- Consulenza continuativa per la corretta applicazione della Direttiva 2006/42/CE e del D.Lgs. 17/2010
- Assistenza in occasione della visita ispettiva da parte dell'Organismo notificato
- Valutazione interventi di adeguamento di macchine usate, assistenza per le procedure di compravendita

## CONTATTACI

ELOIS Ingegneria Studio associato

Via del Redolone 49, Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle Pistoiese (PT)

Tel. 0573 527074 Fax. 0573 520970

[www.eliosingegegneria.it](http://www.eliosingegegneria.it)

[info@eliosingegegneria.it](mailto:info@eliosingegegneria.it)

ELOIS Ingegneria Studio associato

Via del Redolone, 49 Loc. Ponte Stella - 51030 Serravalle P.se (PT) Tel. 0573 527074 Fax. 0573 520970  
[www.eliosingegegneria.it](http://www.eliosingegegneria.it) E-mail [info@eliosingegegneria.it](mailto:info@eliosingegegneria.it) P.IVA e C.F. 01525050470